

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 4 marzo 2014

**Plenaria**

**29ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, del signor Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, e del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei loro confronti (n. 30547/10 RG NR – n. 16607/10 RG GIP)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta risponde l'esame iniziato nella seduta del 24 settembre 2013 e proseguito nelle sedute del 22 e 30 ottobre, del 20 novembre, dell'11 dicembre 2013, del 6, del 18 e del 25 febbraio 2014.

La relatrice PEZZOPANE (PD), intervenendo in sede di replica, evidenzia che nel corso della discussione generale è emersa la tesi in base alla quale l'autorità giudiziaria avrebbe diretto la propria attività investigativa anche nei confronti del senatore Verdini, come si desumerebbe dagli appostamenti effettuati presso l'abitazione dello stesso.

Tale opinione non è tuttavia condivisibile. Infatti, come già in precedenza precisato, dalla documentazione agli atti emerge possono essere riscontrate due annotazioni di polizia giudiziaria relative ad appostamenti effettuati nei pressi di Palazzo Pecci-Blunt (nei due rapporti non è specificato che si tratta dell'abitazione del senatore Verdini) ed entrambi rivolti esclusivamente nei confronti del dottor Carboni. Come si evince dai rap-

porti del Reparto operativo – Nucleo investigativo dei Carabinieri un apostamento si è svolto il 1 ottobre 2009 alle ore 14.30 e viene riportato due volte tra gli allegati all’informativa dei Carabinieri relativa alle indagini in questione: una volta in riferimento al filone n. 2 «Lodo Alfano» e indicata come allegato 52; e una volta in riferimento al filone n. 5.2 «Le operazioni finanziarie sospette collegate all’operazione pale eoliche» e indicata come allegato 22. Vi si documenta l’arrivo di Carboni e di altri due uomini, poi identificati quali Arcangelo Martino e Pasquale Lombardi.

Un altro profilo sollevato nel corso del dibattito attiene all’accusa relativa ai progetti di impianti eolici in Sardegna e di aver favorito la nomina del dottor Fabbris; in particolare, si rileva che nel caso di specie nelle intercettazioni si fa riferimento a un intervento della «politica nazionale». Tale circostanza dimostrerebbe – secondo tale tesi emersa nel dibattito – che l’autorità giudiziaria si sarebbe accorta del coinvolgimento nelle conversazioni telefoniche di un parlamentare.

Si ritiene opportuno a tal proposito ribadire l’approccio funzionalista delineato dalla Corte costituzionale nella più volte citata sentenza n. 390 del 2007, alla stregua del quale non è sufficiente la mera conoscenza da parte dell’autorità giudiziaria della circostanza che il terzo intercettato interloquisca con un parlamentare per determinare l’illegittimità dell’intercettazione; a tal fine occorre invece che l’indagine sia specificamente rivolta nei confronti del parlamentare. Il *discrimen* tra intercettazioni su utenze di terzi legittime e intercettazioni illegittime è costituito dalla direzione dell’atto di indagine e non dalla mera conoscenza da parte dell’autorità giudiziaria della conversazione tra il terzo ed un parlamentare. Peraltro una diversa conclusione sarebbe non solo incompatibile con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ma anche pericolosa, atteso che un qualsivoglia criminale, qualora avesse il dubbio di essere intercettato, potrebbe determinare un blocco delle attività di captazione utilizzando lo stratagemma di interloquire con un parlamentare, anche nei casi in cui quest’ultimo non sia coinvolto in alcun modo nelle indagini.

Alla luce di tali considerazioni si conferma la proposta all’Assemblea, già illustrata in precedenza dalla relatrice, di concedere l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni nei confronti del senatore Verdini e dell’ex senatore dell’Utri con riferimento al *Doc.* IV n. 2 e di dichiarare l’incompetenza del Senato rispetto all’ex deputato Cosentino, con conseguente restituzione degli atti all’autorità giudiziaria.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*) relativamente alle valutazioni della relatrice in ordine alla possibilità di strumentalizzazione delle intercettazioni da parte dei terzi inquisiti, evidenzia brevemente che analoga elusione è possibile anche qualora il magistrato intercetti i terzi inquisiti al fine di captare le conversazioni tra questi ultimi e un parlamentare, in violazione dell’articolo 68 della Costituzione.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) prende la parola, ribadendo brevemente la propria posizione rispetto ai rilievi sollevati nel

corso della precedente seduta riguardo all'appostamento presso la casa del senatore Verdini, come pure riguardo all'effettuazione di intercettazioni anche dopo l'iscrizione dello stesso nel registro degli indagati ed infine riguardo al riferimento ad interventi della «politica nazionale» emersi in relazione alla questione degli impianti eolici. Collegando tutti i sopracitati aspetti, emerge chiaramente che l'autorità giudiziaria era pienamente consapevole del fatto che il senatore Verdini fosse coinvolto nelle indagini.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) preannuncia, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta della relatrice Pezzopane, evidenziando che la giurisprudenza della Corte di Cassazione configura come illegittime le intercettazioni effettuate su utenze di terzi qualora gli stessi siano interlocutori abituali del parlamentare e, al contempo, qualora il contesto oggettivo sia tale da coinvolgere il parlamentare. Qualora ricorrano quindi entrambi i sopracitati presupposti, l'intercettazione non va considerata come fortuita, connotandosi, al contrario, come una intercettazione indiretta.

Il profilo rilevante nel caso di specie non è tanto quello soggettivo della intenzionalità del magistrato, quanto quello oggettivo desumibile dai due requisiti citati dalla Corte di Cassazione.

Va poi evidenziato che le intercettazioni sono oggetto di quotidiana valutazione da parte degli organi di polizia giudiziaria, i quali sono consapevoli del contenuto e dei soggetti coinvolti nelle conversazioni, atteso che gli stessi procedono di volta in volta alla redazione degli appositi «brogliacci».

La struttura poi dei reati contestati – ossia l'associazione a delinquere – si incentra necessariamente sulle relazioni interpersonali tra gli autori dell'illecito e presuppone quindi che l'autorità inquirente non possa non aver considerato il possibile coinvolgimento del senatore Verdini.

Occorre poi evidenziare che nel caso di specie la continuità e abitualità dei rapporti telefonici tra i terzi ed il parlamentare in questione è certa, in quanto le parti prendevano continui appuntamenti. Tale elemento comprova senza ombra di dubbio che le intercettazioni successive ai primi appuntamenti non possono sicuramente connotarsi come fortuite, rivestendo al contrario le stesse natura di intercettazioni indirette.

Il senatore D'Ascola precisa brevemente che tali considerazioni sono valide anche con riferimento al *Doc. IV*, n. 1, mentre le attività di captazione possono essere considerate occasionali con riferimento al *Doc. IV*, n. 4, il cui esame è già concluso dalla Giunta.

Il senatore AUGELLO (*NCD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che è già iniziata la seduta della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, nel corso della quale sono previste votazioni e chiede pertanto di rinviare ad altra seduta la votazione finale sul *Doc. IV*, n. 2, come pure sul *Doc. IV*, n. 1.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) manifesta la propria contrarietà rispetto alla proposta di rinvio formulata dal senatore Augello.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) ritiene condivisibile la proposta di rinvio in questione.

Il senatore CUCCA (*PD*) ritiene che la proposta del senatore Augello possa essere accolta, evidenziando che sono convocate in concomitanza con la seduta della Giunta la 1<sup>a</sup> e la 2<sup>a</sup> Commissione, come pure il Copasir e la Commissione Antimafia.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno sottoporre la proposta di rinvio in questione alla decisione della Giunta.

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di rinvio.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta, formulata dal senatore Augello, di rinviare ad altra seduta la votazione finale sulla proposta della relatrice, completando tuttavia, nella seduta odierna, tutti gli interventi in dichiarazione di voto in ordine alla stessa.

La Giunta approva tale proposta.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta formulata dalla relatrice Pezzopane, evidenziando che la redazione in «corso d'opera» degli appositi brogliacci da parte degli organi di polizia giudiziaria dimostra, senza ombra di dubbio, che gli stessi fossero pienamente consapevoli del fatto che nelle conversazioni era coinvolto un parlamentare.

Rileva poi che i Costituenti, attraverso il sistema delle immunità, intendevano tutelare il parlamentare (e, quindi, il popolo sovrano del quale lo stesso è espressione) da indebite ingerenze dei magistrati, i quali non sono in alcun modo espressione della sovranità popolare. Il fine ultimo dell'articolo 68 è quello di salvaguardare la democrazia, che negli ultimi tempi è stata più volte lesa non solo da illegittime ingerenze del potere giudiziario nell'operato dei parlamentari, ma anche da inaccettabili pubblicazioni sui giornali del contenuto delle intercettazioni.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, rinvia il seguito dell'esame, avvertendo che nella prossima seduta si procederà direttamente alla votazione finale della proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 37011/10 RG NR – n. 7698/11 RG GIP)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 30 ottobre 2013 e proseguito nelle sedute del 20 novembre, dell'11 dicembre 2013, del 18 e della seduta del 25 febbraio 2014, nella quale si era svolta ed esaurita la discussione generale.

Il PRESIDENTE invita la relatrice Pezzopane ad intervenire per la replica.

La relatrice, senatrice PEZZOPANE (PD), con riferimento al Doc. IV, n.1, evidenzia che nel corso della discussione generale è emerso che le intercettazioni proseguirono anche dopo l'iscrizione nel registro degli indagati del senatore Verdini e tale elemento – a giudizio dei senatori intervenuti – può far sorgere perplessità circa la natura casuale delle intercettazioni in questione.

Preliminarmente, si precisa a tal proposito che l'iscrizione nel registro degli indagati del senatore Verdini è dell'11 febbraio 2009 e quindi le uniche intercettazioni successive a tale data sono solo due, effettuate sull'utenza del Fusi in data 26 maggio 2009 e 6 luglio 2009.

La prima telefonata successiva all'iscrizione, fatta in data 26 maggio 2009, tratta delle commesse relative alle attività di ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo ottenute da un consorzio di imprese (si veda pag. 910 dell'informativa del Ros dei Carabinieri della sezione anticrimine di Firenze del 6 agosto 2011 allegata alla richiesta di autorizzazione). La seconda, effettuata in data 6 luglio 2009, riguarda la ripartizione delle quote di una società in via di costituzione (si veda pag. 964 della stessa informativa).

Tutto ciò premesso, si evidenzia che la Corte costituzionale nella sentenza n. 114 del 2010 affronta il problema dell'applicabilità dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003 anche nei casi di intercettazioni, effettuate su utenze telefoniche di terzi, in procedimenti nei quali i parlamentari risultino già sottoposti alle indagini e quindi già iscritti nel registro degli indagati. Rileva la Corte che *«In siffatta evenienza, peraltro, è indubbio che la qualificazione dell'intercettazione come "casuale" richieda una verifica particolarmente attenta»*, al fine di individuare eventuali condotte elusive. La Corte precisa tuttavia che anche in relazione ad intercettazioni su utenze di terzi effettuate dopo l'iscrizione nel registro degli indagati *«non può giungersi ad ipotizzare addirittura una presunzione assoluta del carattere "indiretto" dell'intercettazione (tale da far sorgere sempre l'esigenza dell'autorizzazione preventiva)»*.

Va quindi sottolineato che se, come sostiene autorevolmente la Corte, non sussiste una presunzione assoluta, valida in quanto tale per tutte le si-

tuazioni, occorre allora valutare caso per caso se vi siano elementi in grado di consentire l'inquadramento delle due predette intercettazioni nell'ambito di quelle fortuite.

Come già evidenziato in precedenti sedute, la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la «*direzione dell'atto di indagine*», ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi.

Il parametro funzionale della «*direzione dell'atto di indagine*», sulla quale, come detto, la Corte incentra l'attenzione nella sentenza n. 390 del 2007, presuppone che non basta la circostanza della individuazione, da parte dell'autorità procedente, di un qualsivoglia quadro indiziaro, anche incompleto o scarso, a carico del parlamentare. È infatti necessario un quadro indiziaro tale da far mutare l'obiettivo dell'indagine e conseguentemente la funzione dell'intercettazione.

In base a tale approccio, è verosimile ritenere che nel caso di specie non ci sia stato un mutamento effettivo della direzione dell'atto di indagine, nonostante l'iscrizione del senatore Verdini nel registro degli indagati, atteso che il quadro indiziaro ravvisabile in tale fase non era ancora sufficientemente completo (e comunque non poteva verosimilmente comportare un reale mutamento della direzione dell'atto di indagine), come dimostrato implicitamente dalla lunghezza dell'arco temporale intercorso fra l'iscrizione stessa (in data 11 febbraio 2009) e la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, firmata l'8 febbraio 2012, ossia ben tre anni dopo.

L'ampio scarto temporale (di ben tre anni) rivela implicitamente l'incompletezza del quadro indiziaro iniziale, atteso che la Procura ha dovuto espletare per altri tre anni attività di indagine per poter acquisire elementi indiziari sufficienti a chiedere il rinvio a giudizio del senatore Verdini.

Se a tale elemento si aggiunge l'assoluta esiguità numerica delle intercettazioni successive all'iscrizione del senatore Verdini nel registro degli indagati (come detto appena due), appare ragionevole desumere che nel caso di specie non vi sia stato alcun mutamento della direzione dell'atto di indagine prima del completamento delle intercettazioni.

Un altro elemento, emerso nel corso del dibattito, è quello relativo ai rapporti d'affari tra il senatore Verdini e il dottor Fusi, idonei a rendere prevedibili i colloqui telefonici tra tali due soggetti.

Tale approccio non è condivisibile. Va infatti rilevato che anche nell'eventualità, meramente ipotetica, in cui si evincesse la prevedibilità delle conversazioni tra Verdini e il Fusi, tale elemento non sarebbe comunque

da solo sufficiente, occorrendo un vero e proprio mutamento della direzione dell'indagine (avvenuto al momento in cui l'intercettazione viene effettuata) per considerare illegittima l'attività di captazione. Una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con i principi sanciti dalla Consulta e produrrebbe sul piano concreto effetti paradossali, obbligando gli inquirenti a interrompere le intercettazioni sull'utenza di terzi non appena emerga che uno dei destinatari interloquisca con un parlamentare, a prescindere dal mutamento di direzione dell'indagine e quindi anche nei casi in cui tale mutamento non sia in concreto riscontrabile e il parlamentare non sia quindi coinvolto direttamente nell'indagine.

Alla luce di tali considerazioni si conferma la proposta all'Assemblea, già illustrata in precedenti sedute, di concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni nei confronti del senatore Verdini con riferimento al *Doc. IV*, n. 1.

Il PRESIDENTE avverte quindi che, così come convenuto in precedenza per l'esame del *Doc. IV*, n. 2, si procederà alle dichiarazioni di voto sulla proposta testé avanzata dalla relatrice, rinviando ad altra seduta la votazione finale.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*), nell'evidenziare come sarebbe stato necessario disporre di maggiori elementi informativi, oltre che sul numero delle intercettazioni, anche sull'utenza telefonica sulla quale esse sono state rilevate – in particolare, chiarendo, se si trattasse di utenza telefonica diversa da quella inerente il *Doc. IV*, n. 2 – annuncia il proprio voto contrario sulla proposta della relatrice.

Il senatore CUCCA (*PD*), nel dichiarare che la propria parte politica voterà a favore della proposta avanzata dalla relatrice, osserva come l'aspetto dirimente attiene al fatto che in alcune intercettazioni – che coinvolgono casualmente un parlamentare – possano emergere indizi di reità, con conseguente successivo coinvolgimento nelle indagini dello stesso soggetto.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) annuncia il voto favorevole dei senatori del Movimento 5 Stelle sulla proposta della relatrice.

Il PRESIDENTE preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, avverte che, come stabilito anche per l'esame del *Doc. IV*, n. 2, nella prossima seduta si procederà direttamente alla votazione finale sulla proposta della relatrice in merito al documento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo di beni per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nei confronti del senatore Francesco Scoma nell'ambito del procedimento penale n. 20636/12 RGNR, n. 2388/13 RG GIP pendente anche nei suoi confronti**

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE facente funzioni di relatore, ricorda che nel corso della Conferenza dei capigruppo del 16 gennaio scorso, è stata rappresentata l'esigenza di una ripresa di esame da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità del *Doc. IV, n. 3*, concernente la domanda di autorizzazione all'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di beni per equivalente nei confronti del senatore Francesco Scoma.

La senatrice Lo Moro, relatrice sul documento in titolo, impossibilitata ad intervenire nell'odierna seduta per concomitanti impegni istituzionali, con nota scritta inviata il 20 febbraio scorso ha chiesto di inserire l'atto in questione all'ordine del giorno per una conferma della relazione precedente, considerato che da un'analisi dei contenuti della memoria consegnata dal senatore Scoma non emergono elementi nuovi rispetto alla pregressa delibera della Giunta di non luogo a procedere.

Propone quindi che la Giunta, così come richiesto dalla relatrice, confermi la relazione precedente in ordine al documento all'esame.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*) osserva incidentalmente che, essendo avvenuta nella seduta odierna la sostituzione della relatrice da parte del Presidente, deve intendersi che lo stesso Presidente eserciterà le funzioni di relatore per l'esame in Assemblea del documento in titolo.

Non facendosi ulteriori osservazioni e non essendovi interventi per dichiarazioni di voto il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice Lo Moro di confermare la deliberazione già adottata sulla Giunta sull'argomento in esame, proponendo la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria per non luogo a procedere, non riguardando la richiesta di autorizzazione in questione, fattispecie riconducibili alle prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione.

La Giunta approva la proposta avanzata dal Presidente e lo incarica di redigere la relazione in Assemblea nel senso di confermare la pregressa delibera della Giunta di non luogo a procedere.

*La seduta termina alle ore 15.*